

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	167
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	174

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Atto n. 387 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	172
Sull'ordine dei lavori	172

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Esame emendamenti C. 3500/A	173
--	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

C. 1063 Bonafede.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Daniele FARINA (SI-SEL), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede con quali tempi e modalità le

Commissioni riunite I e II si riuniranno nella giornata odierna, per l'esame delle proposte emendative riferite al decreto-legge n. 14 del 2017, in materia di sicurezza urbana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che la seduta delle Commissioni riunite è convocata, nella giornata odierna, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea. Fa presente, al riguardo che, verosimilmente, avranno luogo le sole dichiarazioni delle presidenze relative alla valutazione di ammissibilità delle predette proposte emendative, che saranno, quindi, oggetto di votazione a decorrere dalla giornata di domani. Precisa, infine, che tale modalità di organizzazione dei lavori, ove confermata, va incontro alla richiesta formulata in tal senso da alcuni gruppi parlamentari della I Commissione. Ciò

premessi, nel passare all'esame del provvedimento in titolo, invita il relatore, onorevole Bonafede, ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, fa notare, preliminarmente, come, contrariamente alle sue aspettative, non sia pervenuto alcun segnale di dialogo o di collaborazione da parte del Governo, in ordine agli emendamenti riferiti alla proposta di legge a sua firma, alcuni dei quali, segnatamente quelli dell'onorevole Bazoli, mirano integralmente a demolire l'impianto del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea come il Governo, che si accinge ad esprimere i pareri di competenza, abbia attentamente esaminato le proposte emendative presentate, che sono state oggetto di una approfondita valutazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al provvedimento in discussione, ad eccezione delle proposte emendative Schullian 1.7, 1.14 e 1.15, sulle quali si riserva di esprimere il parere, ai fini di una più approfondita valutazione.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2, volti a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in esame. Al riguardo, sottolinea, infatti, come l'articolo in questione possa determinare il rischio di riaprire contrasti interpretativi in seno alla giurisprudenza che, invece, dopo l'intervento delle sezioni unite del 2008, è finalmente pervenuta ad un assetto equilibrato, in punto di danni risarcibili, e soddisfacente sotto il profilo della certezza del diritto. Evidenzia, quindi, che ove si ritenesse opportuno, sul piano politico intervenire sull'articolo 2059 del codice civile, gli emendamenti in questione dovrebbero essere riformulati nei seguenti termini: « Al comma 1, capoverso articolo 2059, sostituire il primo comma, con il seguente: « ART. 2059. (Danni non

patrimoniali) – Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo in caso di lesione di diritti della persona costituzionalmente tutelati e nei casi determinati dalla legge » e sopprimere il secondo comma. Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere i capoversi « Art. 2059-*bis* e Art. 20549-*ter* ». Esprime, quindi, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1. Relativamente all'articolo 2, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti allo stesso riferiti, ad eccezione che per l'emendamento Bazoli 2.4, sul quale esprime, invece, parere favorevole. Esprime, altresì, parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3, ad eccezione che per gli identici emendamenti Bazoli 3.9 e Chiarelli 3.1, sui quali esprime parere favorevole. Nel passare all'articolo 4, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bazoli 4.3 e Chiarelli 4.2, esprimendo, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative. Al riguardo, rammenta che il provvedimento in discussione, all'articolo 4, si propone di modificare gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, prevedendo che, anche in caso di danni derivanti da circolazione dei veicoli, debbano trovare applicazione le tabelle allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile. Fa notare, quindi, come tali modifiche, determinerebbero un consistente incremento dei premi delle polizze assicurative nei settori della responsabilità civile da circolazione dei veicoli e da attività sanitaria. Nel passare, infine, all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Bazoli 5.3 e parere contrario sugli emendamenti Chiarelli 5.1 e 5.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in riferimento all'eventuale riformulazione degli identici emendamenti Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2, testé proposta dal rappresentante del Governo, fa presente che la stessa può essere ritenuta ammissibile dalla presidenza soltanto ove vi sia il consenso di tutti i gruppi parlamentari. In proposito, precisa, infatti, che gli emendamenti in questione sono integral-

mente soppressivi dell'articolo 1 del provvedimento, mentre la riformulazione proposta dal sottosegretario Migliore interviene solo su alcune parti dell'articolo medesimo.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, ritiene che la riformulazione degli identici emendamenti Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2 sia sensibilmente peggiorativa del testo del provvedimento. Al riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che tale riformulazione, contrariamente al consolidato orientamento della giurisprudenza, prevede che il danno non patrimoniale debba essere risarcito solo in caso di lesione di diritti della persona costituzionalmente tutelati e nei casi determinati dalla legge. Sul punto, rammenta, invece, che la giurisprudenza è oramai pacifica nel ritenere risarcibili tutti i danni derivanti dalla lesione di diritti della persona, a prescindere da una specifica previsione legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della posizione espressa dall'onorevole Bonafede e della circostanza che non sia possibile acquisire il consenso unanime dei gruppi in ordine alla riformulazione degli emendamenti Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2, avverte, quindi, che tali proposte emendative saranno poste in votazione nella loro attuale formulazione.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE chiarisce che la riformulazione del primo comma dell'articolo 2059 del codice civile, testè proposta, non è volta a prevedere la risarcibilità del danno non patrimoniale esclusivamente nei casi determinati dalla legge. Precisa, infatti, che la parola « e », riportata nel testo della riformulazione, deve intendersi in senso disgiuntivo, non introducendosi una ulteriore condizione o presupposto per il risarcimento della lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bonafede, fa notare come la riformulazione

proposta dal rappresentante del Governo sia foriera di rilevanti dubbi interpretativi.

David ERMINI (PD), nel dissentire dal collega Colletti, ritiene che gli emendamenti in discussione, come riformulati dal sottosegretario Migliore, contemplino disposizioni chiare ed univoche.

Antonio MAROTTA (AP) sottoscrive tutti gli emendamenti del collega Chiarelli, per scongiurarne la decadenza in caso di assenza del presentatore.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, rammenta come la sua proposta di legge abbia lo scopo di mettere fine a contrasti interpretativi, in seno alla giurisprudenza, in merito alla risarcibilità del danno biologico e del danno morale. Rammenta, altresì, come su tale proposta, oggetto di approfondito dibattito e confronto tra i gruppi parlamentari, sia stato svolto un articolato ciclo di audizioni, con l'intervento di esperti della materia, quali magistrati, avvocati e docenti universitari, che hanno manifestato apprezzamento per le disposizioni in essa contenute. Sottolinea, quindi, che gli emendamenti a firma Bazoli, del cui contenuto soltanto adesso prende atto, vanificano, di fatto, più di tre anni di lavoro, sopprimendo gli articoli 1, 3 e 4 della proposta di legge e introducendo modifiche che ne peggiorano sensibilmente il testo. Richiama, in proposito, l'attenzione sul fatto che tali emendamenti sono diretti a sopprimere le previste modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale, nonché quelle relative agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico, limitandosi ad intervenire unicamente sulle disposizioni per l'attuazione del codice civile e sulle disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. Nel sottolineare, come l'Esecutivo appaia, di fatto, « schiavo » della *lobby* delle compagnie di assicurazione, rammenta, in particolare, che gli identici emendamenti Bazoli 4.3 e

Chiarelli 4.2 sono diretti a sopprimere quelle disposizioni della sua proposta di legge, che novellano gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, già richiamato. A tale riguardo, osserva come, ove approvate tali proposte emendative, le tabelle di Milano non sarebbero applicabili ai danni derivanti da responsabilità medica e da circolazione stradale. Nel dichiararsi disponibile a valutare l'ipotesi che la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni «micropermanenti» sia ricompresa nel codice delle assicurazioni private, esprime, invece, netta contrarietà all'eventualità che nelle disposizioni del medesimo codice siano ricompresi anche i criteri di valutazione del danno derivante da lesioni «macropermanenti». Sulla questione, trattandosi di lesione di diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati, dichiara, sin d'ora, che il suo gruppo parlamentare è pronto allo «scontro» con la maggioranza, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Bonafede, rammenta che il fascicolo delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione è stato pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20 dicembre 2016.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, chiede al collega Bazoli, presentatore dell'emendamento 4.3, così come di altri emendamenti integralmente demolitivi della sua proposta di legge, emendamenti del cui contenuto ribadisce di aver preso soltanto adesso atto, di chiarire a quali ipotesi sarebbero applicabili i criteri di determinazione del danno non patrimoniale previsti dalle tabelle di Milano.

Alfredo BAZOLI (PD), nel sottolineare come le proposte emendative a sua firma siano state presentate a seguito di un approfondito lavoro istruttorio, che tiene conto anche del contributo fornito dagli esperti che sono stati auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione, invita, preliminarmente, il

collega Bonafede a rimanere sul terreno della discussione strettamente politica, evitando attacchi di natura personale. Con specifico riferimento al suo emendamento 4.3, precisa che i criteri previsti dalle tabelle di Milano troverebbero applicazione in tutte le ipotesi di danno non patrimoniale. Quanto ai danni derivanti da circolazione dei veicoli, rammenta come la questione sia attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, nell'ambito del disegno di legge in materia di concorrenza.

Alessia MORANI (PD), Giuseppe BERRETTA (PD), Sofia AMODDIO (PD), David ERMINI (PD), Davide MATTIELLO (PD), Anna ROSSOMANDO (PD), Michela ROSTAN (PD), Assunta TARTAGLIONE (PD) e Franco VAZIO (PD) sottoscrivono gli emendamenti presentati dal collega Bazoli.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, fa notare come le precisazioni fornite dal collega Bazoli siano del tutto generiche. Sottolinea, altresì, che il suo intervento non si è mosso sul terreno dell'attacco personale, ma esclusivamente politico, non avendo in alcun modo evidenziato come lo stesso Bazoli appartenga ad una famiglia vicina al settore bancario ed assicurativo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il collega Bonafede a tener fuori dal dibattito questioni che nulla hanno a che fare con il contenuto del provvedimento in titolo. Quanto alla circostanza che il relatore abbia preso atto solo negli ultimi giorni, come da lui stesso dichiarato, del contenuto degli emendamenti del deputato Bazoli, ribadisce che il fascicolo delle proposte emendative è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 20 dicembre 2016.

Andrea COLLETTI (M5S), nel sottolineare come la proposta di legge in discussione non giungerà in alcun modo a definitiva approvazione, poiché tocca gli interessi nevralgici delle compagnie di assicurazione, richiama l'attenzione sulla circostanza che, in riferimento all'anno

2015, i ricavi delle predette compagnie, nel settore relativo alla circolazione dei veicoli, ammontano a circa 1,7 miliardi di euro. Ritiene, quindi, del tutto fuorviante e falso asserire che le disposizioni di cui all'articolo 4 della proposta di legge possano determinare il rischio di incremento delle polizze assicurative. Nell'associarsi quindi alle considerazioni del collega Bonafede, evidenzia come le vittime dei sinistri meriterebbero più efficaci ed incisive tutele rispetto a quelle riservate dall'Esecutivo alle compagnie di assicurazione. A tale riguardo, osserva come «datore di lavoro», in senso politico, del Governo, non siano i cittadini, ma le lobby assicurative.

Franco VAZIO (PD) giudica «surreale» il tono assunto dal dibattito, facendo notare come attualmente qualsiasi tipo di danno non patrimoniale sia liquidato sulla base dei criteri previsti dalle tabelle di Milano, che sono state recepite dal disegno di legge in materia di concorrenza, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Rammenta, infatti, che gli sforzi profusi dal suo gruppo parlamentare in occasione dell'esame del predetto disegno di legge, sia alla Camera, sia al Senato, siano sempre inequivocabilmente andati in tale direzione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, nel replicare al collega Vazio, rammenta che, in riferimento alle lesioni «micropermanenti», le tabelle di Milano prevedono un risarcimento pari a 1.400 euro per ogni punto percentuale, mentre le tabelle cui si fa riferimento nel disegno di legge in materia di concorrenza, prevedono un risarcimento di soli 750 euro per punto percentuale. Quanto ai danni derivanti da lesioni «macropermanenti», il disegno di legge in questione non prevede alcuna tabella, ma solo generali criteri di determinazione del danno. Proprio in relazione a tale ultima tipologia di lesioni, ritiene, quindi, necessario fare riferimento alla tabella di Milano.

Andrea COLLETTI (M5S) precisa che, relativamente ai danni derivanti da lesioni

«micropermanenti», il disegno di legge in materia di concorrenza prevede un risarcimento pari a 795,91 euro per ogni punto percentuale. Quanto alle lesioni «macropermanenti», invece, sottolinea che lo stesso provvedimento prevede quale riferimento la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Commissione approva le identiche proposte emendative Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione delle identiche proposte emendative Bazoli 1.1 e Chiarelli 1.2, gli emendamenti Chiarelli 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, Schullian 1.7, Chiarelli 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, Schullian 1.12, Chiarelli 1.13, Schullian 1.14 e 1.15, Chiarelli 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31 non saranno posti in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 2.1.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Chiarelli 2.3 ed approva l'emendamento Bazoli 2.4 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta emendativa Bazoli 2.4, gli emendamenti Chiarelli 2.5, 2.6 e 2.7, Schullian 2.8, Chiarelli 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 non saranno posti in votazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bazoli 3.9 e Chiarelli 3.1 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Bazoli 3.9 e Chiarelli 3.1, le proposte emendative Chiarelli 3.2, 3.5 e 3.3, Schullian 3.8, Chiarelli 3.4, 3.6 e 3.7 non saranno poste in votazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bazoli 4.3 e Chiarelli 4.2 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione delle identiche proposte emendative Bazoli 4.3 e Chiarelli 4.2, l'emendamento Chiarelli 4.1 non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bazoli 5.3 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Chiarelli 5.1 e 5.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, essendosi testé concluse le votazioni sulle proposte emendative presentate, il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 marzo 2017 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Atto n. 387.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Vittorio FERRARESI (M5S) stigmatizza la circostanza che abbiano presenziato alla seduta odierna soggetti estranei alla Commissione. In proposito, rammenta che non possono accedere all'aula della Commissione, nel corso dei lavori parlamentari, collaboratori dei deputati, dei gruppi parlamentari, oppure dell'Esecutivo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che, durante lo svolgimento delle sedute, non hanno mai avuto accesso all'aula della Commissione, conformemente alle disposizioni del Regolamento, collaboratori di singoli deputati oppure di gruppi parlamentari. A tale riguardo, rammenta di avere talora autorizzato, su specifica richiesta dell'Esecutivo, l'ingresso di funzionari dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, esclusivamente in occasione dello svolgimento di sedute in sede referente, nelle quali il Governo era chiamato ad esprimere i pareri di competenza.

Vittorio FERRARESI (M5S), dopo aver fatto presente che, a suo parere, la presidenza non può consentire l'accesso nell'aula della Commissione a soggetti estranei, chiede alla presidente, considerato quanto da lei testé precisato, che possano assistere alle sedute della Commissione anche i collaboratori dei gruppi parlamentari.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ribadito di non aver mai consentito ai collaboratori dei gruppi parlamentari o di singoli deputati di partecipare ai lavori della Commissione, dichiara di non poter accogliere la richiesta del deputato Ferraresi. In riferimento alla presenza dei funzionari degli uffici legislativi dei dicasteri ribadisce altresì che la loro presenza in seduta, in occasione dell'esame degli

emendamenti, possa essere autorizzata a fini di mero supporto tecnico e materiale al rappresentante del Governo, su specifica richiesta, volta per volta.

Vittorio FERRARESI (M5S) prende atto delle precisazioni della presidente, che dichiara di non condividere.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 marzo 2017.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

Esame emendamenti C. 3500/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.20 alle 15.25 e dalle 20.55 alle 21.15.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* 1. 1. Bazoli.

Sopprimerlo.

* 1. 2. Chiarelli.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire il capoverso «ART. 84-bis» con il seguente: ART. 84-bis. – (Liquidazione del danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati Pag. 64 dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle A e B, allegate alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

L'ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al cinquanta per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono allegati le tabelle A e B, di cui agli allegati 1 e 2 alla presente legge.;

b) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).;

c) modificare la denominazione degli allegati come segue:

Allegato 1
[Articolo 2, comma 2]

« ALLEGATO A
(Articolo 84-bis)

Allegato 2
[Articolo 2, comma 2]

« ALLEGATO B
(Articolo 84-bis)

d) all'allegato 2 sostituire le parole: Danno non patrimoniale per la morte del congiunto con le parole: Danno non patrimoniale da perdita del rapporto di tipo familiare e aggiungere dopo le parole: A favore del coniuge (non separato) o del convivente le parole: ovvero della parte dell'unione civile.

2. 4. Bazoli.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* 3. 9. Bazoli.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Chiarelli.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 3.** Bazoli.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Chiarelli.

ART. 5.

Sopprimere i commi 1 e 2.

5. 3. Bazoli.